



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Lina Tosi Presidente

Dott.ssa Chiara Campagner Giudice rel.

Dott. Fabio Doro Giudice

nel procedimento recante n. 2263/2026 V.G., promosso da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante pt, con gli avv. Giovanni De Davide e Massimo Romanello

- ricorrente

nei confronti di

CP_1 in persona del Curatore Speciale avv. **Controparte_2**

[...], **Controparte_3**, **CP_4**, con gli avv. Fulvio Lorigiola e Giampietro Geremia

-resistenti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 cc, **Parte_1** esponeva di avere manifestato, in data 6 giugno 2025, il proprio interesse a entrare nel capitale sociale di **CP_1** [...]

CP_5 operante nel settore informatico, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per complessivi euro 150.000, a fronte dell'acquisizione di una partecipazione pari al 15% del capitale sociale post aumento.

La società ricorrente, nella proposta formulata alla società **CP_1** prevedeva il versamento di euro 120.000 al momento dell'accettazione e di ulteriori euro 30.000 entro il 28 febbraio 2026.

La ricorrente evidenziava che il consiglio di amministrazione di **CP_1** con comunicazione del 20 giugno 2025, aveva accolto la proposta limitatamente agli importi e alle quote richieste, riservandosi di definire gli aspetti operativi dell'operazione con l'ausilio di un no-

taio. Successivamente, in data 25 giugno 2025, *Parte_1* versava l'importo di euro 120.000 con causale riferita alla sottoscrizione di quote sociali nell'ambito dell'aumento di capitale.

Secondo la prospettazione della ricorrente, tale versamento e il contenuto della comunicazione di accettazione avevano fatto venire meno alcune clausole contenute nella proposta originaria, tra le quali la previsione della condizione sospensiva connessa al versamento della seconda tranche.

La ricorrente richiamava poi il contenuto della deliberazione assembleare straordinaria del 30 giugno 2025, con la quale *CP_1* aveva deliberato un aumento di capitale sociale scindibile da euro 12.000 a euro 15.000, prevedendo che le quote eventualmente non sottoscritte dai soci potessero essere offerte a terzi mediante versamento di un sovrapprezzo.

L'assemblea aveva fissato al 28 febbraio 2026 il termine finale per la sottoscrizione da parte di terzi e aveva espressamente stabilito l'immediata efficacia delle sottoscrizioni, attribuendo ai sottoscrittori la qualità di nuovo socio e l'esercizio dei correlati diritti sociali sin dal momento della sottoscrizione.

Secondo la ricorrente, il comportamento successivo della società aveva confermato l'effettivo ingresso di *Parte_1* nella compagine sociale.

In più occasioni, infatti, il consiglio di amministrazione di *CP_1* aveva qualificato la ricorrente come socia, indirizzandole comunicazioni in tale veste e trattando questioni inerenti alla vita societaria. Inoltre, il legale rappresentante di *Pt_1* *Persona_1*, aveva partecipato alle attività del consiglio di amministrazione, prendendo parte alle discussioni concernenti il business plan e l'andamento della società.

La ricorrente deduceva che, solo all'inizio del 2026, dopo avere ricevuto una formale richiesta volta a sollecitare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della partecipazione acquisita, *CP_1* aveva improvvisamente negato la qualità di socia di *Parte_1* sostenendo che tale qualità sarebbe sorta soltanto a seguito dell'integrale versamento dell'importo di euro 150.000 e quindi anche della seconda tranche di euro 30.000. La società ricorrente contestava radicalmente tale interpretazione, sostenendo che la stessa contrastasse sia con la lettera di accettazione del 20 giugno 2025 sia con il contenuto della deliberazione assembleare del 30 giugno 2025.

In diritto, *Parte_1* affermava anzitutto la propria legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2409 c.c. Essa sosteneva di avere acquisito la qualità di socia mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale e il versamento della somma di euro 120.000, in combinazione con la rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci originari e con la clausola assembleare che attribuiva efficacia immediata alle sottoscrizioni.

La società deduceva quindi la sussistenza di gravi irregolarità gestionali imputabili al consiglio di amministrazione di CP_1

In particolare, il CdA avrebbe omesso di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 2481-bis, ultimo comma, c.c., consistente nel deposito presso il Registro delle Imprese dell'attestazione di esecuzione dell'aumento di capitale.

Secondo la ricorrente, risultava alterata la rappresentazione del capitale sociale e della composizione della compagine societaria.

Il capitale era, infatti, ancora formalmente pari a euro 12.000 nonostante il versamento effettuato da Pt_1 e nonostante la deliberazione di aumento di capitale.

Inoltre, il consiglio di amministrazione, nel novembre 2025, aveva depositato un aggiornamento dell'elenco soci senza indicare Parte_1 pur avendone in precedenza riconosciuto la qualità di socia.

Le condotte ascritte agli amministratori, in tesi di parte ricorrente, avevano arrecato un danno concreto e attuale alla società, ai soci e ai terzi.

In particolare, la mancata registrazione dell'aumento di capitale avrebbe compromesso la corretta rappresentazione del patrimonio sociale, della struttura proprietaria e delle risorse effettivamente disponibili alla società, incidendo negativamente sui rapporti con creditori, investitori e operatori economici. La ricorrente evidenziava, inoltre, che l'incertezza sulla composizione della compagine sociale esponeva le future deliberazioni societarie a contestazioni e comprometteva la regolarità della governance.

Alla luce di tali circostanze, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 2409 c.c., di disporre l'ispezione e di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per il ripristino della corretta gestione societaria, ivi compresa, ove necessaria, la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.

Gli amministratori Controparte_2, Controparte_3 e CP_4, costituitisi nel procedimento promosso da Parte_1 ai sensi dell'art. 2409 c.c., hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che la controversia non riguardasse alcuna grave irregolarità gestionale, bensì una controversia negoziale concernente l'acquisto della qualità di socio da parte di Pt_1 e che la ricorrente aveva strumentalizzato il rimedio del controllo giudiziario per ottenere l'accertamento del proprio status di socia.

In via preliminare, gli amministratori sostenevano che Parte_1 non avesse mai acquisito la qualità di socia di CP_1

La società ricorrente non risultava, infatti, iscritta nel Registro delle Imprese quale socia e l'elenco soci depositato il 17 novembre 2025 non riportava il suo nominativo.

Ai sensi dell'art. 2470 c.c. l'opponibilità alla società della qualità di socio è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese; eccepiva il difetto di legittimazione attiva e l'inammissibilità del ricorso.

In subordine, i resistenti invocavano la clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello statuto di CP_1 sostenendo che la controversia relativa allo status socii costituisse una controversia su diritti disponibili devoluta alla cognizione arbitrale.

Per tale ragione chiedevano, qualora il Tribunale non dichiarasse l'inammissibilità del ricorso, la sospensione del procedimento in attesa della decisione arbitrale sulla questione pregiudiziale.

Nel merito, gli amministratori negavano la sussistenza di qualunque grave irregolarità gestionale. L'omessa iscrizione di Pt_1 nel Registro delle Imprese non integrerebbe una violazione di legge, poiché Pt_1 non aveva mai perfezionato la sottoscrizione dell'aumento di capitale e, pertanto, non aveva mai acquisito la qualità di socio.

Conseguentemente, non era sorto alcun obbligo di deposito dell'attestazione prevista dall'art. 2481-bis c.c.

Gli amministratori evidenziavano che la stessa proposta di Pt_1 del giugno 2025 subordinava espressamente l'acquisizione della quota del 15% all'integrale versamento della seconda tranche di euro 30.000 entro il 28 febbraio 2026.

Tale condizione sospensiva costituiva un elemento essenziale dell'accordo, voluto dalla stessa Pt_1 e la condizione non era stata rinunciata né dal consiglio di amministrazione all'atto di accettazione della proposta, né in sede di successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale; la condizione sospensiva non si era avverata per effetto del mancato versamento della seconda tranche.

La stessa Pt_1 aveva ammesso di non avere effettuato il versamento entro il termine previsto, né intendeva adempiere all'obbligo di versare la residua somma di euro 30.000.

Inoltre, il capitale sociale risultante dal Registro delle Imprese, pari a euro 12.000, corrispondeva esattamente alla situazione giuridica effettiva conseguente alla mancata sottoscrizione integrale dell'aumento.

Quanto al versamento di euro 120.000 effettuato da Pt_1 esso rimaneva disciplinato dalla clausola penale contenuta nella proposta del 6 giugno 2025 e la mancata restituzione non poteva essere censurata.

Con riferimento ai rapporti intercorsi con *Pt_1* gli amministratori sostenevano di avere sempre agito con trasparenza e buona fede.

Essi affermavano di avere coinvolto *Persona_1*, legale di rappresentante di *Pt_1* nelle attività sociali prima dell'acquisto della capacità di socio, di avergli consentito l'accesso alle informazioni sul progetto industriale TISCODE e di avergli persino accordato la consultazione della documentazione sociale, nonostante nessuna disposizione normativa imponesse tale comportamento.

I resistenti deducevano, inoltre, che il consiglio di amministrazione di *CP_1* nel settembre 2025, aveva scelto di affidare l'incarico per la pre-industrializzazione del progetto TISCODE alla società *Parte_2* anziché ad Appytech, controllata da *Pt_1*.

Secondo gli amministratori, da quel momento i rapporti con *Pt_1* si erano deteriorati.

Gli amministratori evidenziavano, ancora, che Appytech, nonostante l'integrale pagamento delle prestazioni ricevute, aveva rifiutato di consegnare i codici sorgente e la documentazione tecnica relativi al progetto TISCODE, avanzando ulteriori pretese economiche.

Tale condotta arrecava pregiudizio allo sviluppo industriale del brevetto e che *CP_1* era stata costretta a tutelare le proprie ragioni in separata sede giudiziaria.

La richiesta di revoca dell'intero consiglio di amministrazione e di nomina di un amministratore giudiziario appariva manifestamente sproporzionata rispetto ai fatti dedotti da *Pt_1*.

Sulla base di tali argomentazioni, gli amministratori concludevano per l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di *Pt_1* ovvero, in subordine, chiedevano di sospendere il procedimento per consentire la definizione arbitrale della controversia sullo status socii e, comunque, di respingere integralmente il ricorso nel merito.

CP_1 costituitasi tramite il curatore speciale *Controparte_2* eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, evidenziava, che comunque, nessuna grave irregolarità gestionale aveva caratterizzato l'operato del consiglio di amministrazione.

Pt_1 aveva formulato, il 6 giugno 2025, una proposta di sottoscrizione di una partecipazione pari al 15% del capitale sociale post aumento, impegnandosi a versare complessivamente euro 150.000, di cui euro 120.000 immediatamente ed euro 30.000 entro il 28 febbraio 2026. La proposta subordinava espressamente l'attribuzione della partecipazione all'integrale pagamento della seconda tranche. Successivamente, il consiglio di amministrazione aveva comunicato l'accettazione della proposta limitatamente agli importi e alle quote richieste e *Pt_1* aveva versato la prima tranche di euro 120.000.

L'assemblea straordinaria del 30 giugno 2025 aveva deliberato un aumento di capitale scindibile da euro 12.000 ad euro 15.000. L'assemblea aveva previsto che, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci, le partecipazioni residue potessero essere offerte a terzi, con versamento del sovrapprezzo deliberato entro il 28 febbraio 2026.

Secondo **CP_1** la ricorrente non aveva mai acquisito la qualità di socio per due ordini di motivi.

In primo luogo, la proposta formulata da **Pt_1** riguardava una quota pari al 15% del capitale sociale post aumento, mentre l'aumento deliberato e rimasto inoptato dai soci avrebbe comportato, in concreto, l'offerta di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale. Tale difformità rendeva necessario formulare una nuova e specifica offerta di sottoscrizione, che non venne mai formalizzata. Di conseguenza, nessun negozio di sottoscrizione si era perfezionato.

In secondo luogo, anche qualora si fosse ritenuto efficace l'accordo originario del 6 giugno 2025, **Pt_1** non avrebbe comunque acquisito la qualità di socio. La proposta subordinava espressamente l'acquisto della partecipazione al pagamento dell'intero importo di euro 150.000 entro il 28 febbraio 2026. Poiché **Pt_1** non aveva versato la seconda tranche di euro 30.000 entro il termine convenuto, la condizione sospensiva non si era avverata e la ricorrente era decaduta da qualsiasi diritto alla partecipazione sociale.

Deduceva, inoltre, che l'iscrizione nel Registro delle Imprese non aveva efficacia costitutiva, posto che la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. svolgeva funzione dichiarativa; tuttavia, proprio dall'esame del rapporto negoziale tra le parti emergeva che **Pt_1** non aveva mai perfezionato la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

La società riconosceva che il consiglio di amministrazione, in alcune comunicazioni successive all'aumento di capitale, aveva utilizzato espressioni che lasciavano intendere il riconoscimento della qualità di socio in capo a **Pt_1**.

Tuttavia, tali comportamenti non potevano produrre alcun effetto costitutivo e il consiglio di amministrazione.

Quanto alle asserite gravi irregolarità gestionali, **CP_1** deduceva che il consiglio di amministrazione non aveva violato alcun obbligo di legge; l'unica condotta contestata riguardava il mancato deposito dell'attestazione prevista dall'art. 2481-bis c.c.; tuttavia, tale adempimento integrava un'attività organizzativa e pubblicitaria, non attività gestoria in senso proprio.

Il Cda, proprio perché non aveva mai acquisito certezza circa l'effettivo ingresso della ricorrente nella compagine sociale, non aveva prudenzialmente aggiornato né il libro soci né il Registro delle Imprese, trattandosi di questione oggettivamente complessa e controversa.

L'omissione denunciata non presentava, inoltre, alcun carattere di gravità e non risultava idonea a compromettere la regolare gestione sociale.

Il Curatore speciale deduceva anche l'inesistenza di qualunque danno per la società, non essendo stato individuato alcun concreto danno per il patrimonio o per l'attività sociale.

Il mancato aggiornamento del capitale sociale per un importo di euro 3.000 non incideva né sulla sua operatività, né sulla sua capacità di presentarsi sul mercato.

Inoltre, CP_1 riteneva irrilevante, ai fini del procedimento ex art. 2396-quater c.c., la questione relativa alla sorte delle somme versate da Pt_1 trattandosi di una controversia attinente all'interpretazione dell'accordo negoziale intercorso tra le parti.

Infine, CP_1 riteneva che la richiesta di revoca del consiglio di amministrazione e di nomina di un amministratore giudiziario risultasse del tutto sproporzionata e inutilmente invasiva.

L'eventuale amministratore giudiziario nominato dal Tribunale si sarebbe trovato di fronte alla medesima questione giuridica affrontata dall'attuale Cda, concernente la qualità di socio di Pt_1 senza poterla risolvere autonomamente; la tutela eventualmente spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere perseguita attraverso un ordinario giudizio di cognizione di accertamento dello status socii.

Sulla base di tali argomentazioni, CP_1 concludeva per l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di Parte_1 e, in ogni caso, per l'integrale rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Il ricorso non è fondato per i motivi che si espongono.

L'art. 2409 c.c. è volto a consentire all'Autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione sociale; il sindacato giudiziale previsto dalla norma non può invece estendersi a valutazioni attinenti alla convenienza o all'opportunità delle scelte gestorie.

Presupposto del procedimento è il fondato sospetto di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori in violazione dei doveri loro imposti, purché tali condotte siano attuali e concretamente idonee a determinare un pregiudizio patrimoniale per la società. L'istituto non assolve, infatti, ad alcuna funzione sanzionatoria, che resta propria dell'azione di responsabilità.

Il requisito della potenziale lesività per il patrimonio sociale esclude la possibilità di ricondurre all'ambito applicativo dell'art. 2409 c.c. le mere irregolarità informative, qualora non venga allegato un pregiudizio immediato e diretto arrecato alla società.

Le irregolarità denunciate devono inoltre riguardare l'attività sociale nel suo complesso e manifestare una disfunzione gestionale di carattere generale. Non assumono pertanto rilievo, ai fini del procedimento in esame, le illegittimità relative a singoli atti autonomamente impugnabili, poiché una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con il carattere residuale del rimedio previsto dall'art. 2409 c.c. Né, nel caso di specie, viene in considerazione un atto gestorio isolato di gravità tale da rivelare una gestione complessivamente disordinata, negligente o illecita della società.

Il ricorrente, in particolare, chiede al Tribunale la rimozione dell'intero consiglio di amministrazione per non aver proceduto all'iscrizione dello stesso quale socio.

L'unica condotta specificamente contestata consiste nella presunta omissione, da parte dell'organo amministrativo, degli adempimenti conseguenti all'aumento di capitale e, segnatamente, nel mancato deposito presso il Registro delle Imprese dell'attestazione di esecuzione dell'aumento ai sensi dell'art. 2481-bis, ultimo comma, c.c., con indicazione della sottoscrizione del capitale sociale da parte di *Parte_1*

Tale omissione non integra, neppure in via astratta, una grave irregolarità gestionale.

Il deposito dell'attestazione costituisce, infatti, un adempimento di carattere organizzativo e pubblicitario, non un atto di gestione in senso proprio, essendo finalizzato esclusivamente a dare evidenza dell'avvenuto aumento del capitale sociale e della conseguente nuova composizione della compagine societaria.

Si tratta, inoltre, di una forma di pubblicità-notizia che, in quanto tale, non incide direttamente sulla posizione giuridica dei soggetti interessati.

La natura quantomeno controversa dell'asserito acquisto della qualità di socio da parte di *Parte_1* per le ragioni illustrate dalle parti resistenti, esclude ulteriormente che la condotta del consiglio di amministrazione possa essere qualificata come gravemente irregolare e per vero l'amministratore giudiziario che fosse nominato dal Tribunale si dovrebbe confrontare con la medesima questione controversa, ossia stabilire se *Pt_1* sia o meno divenuta socia di *CP_1* sicché una siffatta nomina, oltretutto palesemente sproporzionata rispetto agli asseriti illeciti ipotizzati a carico dell'attuale Cda, non risulterebbe in alcun modo risolutiva.

L'art. 2396-quater c.c., in continuità con quanto previsto dall'art. 2409 c.c., richiede che le gravi irregolarità siano idonee ad arrecare un danno alla società; ove il pregiudizio non sia attuale, esso deve comunque risultare quantomeno potenziale.

Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta neppure il rischio di un danno per *CP_1*

[...]

Le sue contestazioni si fondano esclusivamente sull'asserito pregiudizio che la condotta del consiglio di amministrazione potrebbe arrecare a **Parte_1** o ad altri soggetti terzi, senza allegare alcuna concreta potenzialità lesiva nei confronti della società.

La divergenza concernente la reale composizione del capitale sociale riguarda un importo pari a euro 3.000,00; eventuali effetti pregiudizievoli, peraltro difficilmente configurabili, potrebbero quindi interessare esclusivamente soggetti terzi, quali istituti di credito, fornitori o investitori, e non già la società **CP_1**

Non risulta, inoltre, in alcun modo dimostrato che il mancato deposito dell'attestazione abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio all'attività commerciale di **CP_1**. Né è dato comprendere come la mancata registrazione di un aumento di capitale pari a euro 3.000,00 possa incidere sulla gestione della società. Parimenti, non sono stati forniti elementi concreti a sostegno dell'asserita opacità dell'amministrazione contabile ed economica.

Quanto, infine, alla sorte dell'importo versato a titolo di sovrapprezzo, la relativa questione troverà autonoma disciplina nell'interpretazione della proposta formulata da **Pt_1** a **CP_1** e dovrà essere definita nell'ambito di una eventuale controversia di merito concernente l'attribuzione della qualità di socio.

In conclusione, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la ricorrente abbia utilizzato impropriamente lo strumento previsto dall'art. 2409 c.c. per perseguire una finalità diversa da quella tipica dell'istituto, vale a dire ottenere l'iscrizione di **Parte_1** nel Registro Imprese quale socio di **CP_1** per la risoluzione della controversia tipicamente negoziale. L'ordinamento appronta appositi rimedi e la tutela di **Parte_1** potrà essere soddisfatta tramite l'ordinaria domanda di accertamento in sede di cognizione o arbitrale dell'acquisto della qualità di socio, sicché in questa sede risulta ultroneo e superfluo l'accertamento, anche incidenter tantum, dell'acquisto o meno della qualità di socio in capo a **Pt_1**.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della società **CP_1** e dei resistenti, che liquida in € 2.500,00 per compenso in favore della società e in € 3.000,00 per compenso in favore dei resistenti **CP_2**, **CP_4** e **CP_3** oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Si comunichi.

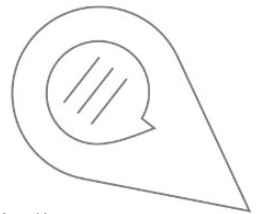
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2026

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

Dott.ssa Chiara Campagner



Fallimenti e Società.it